



Tribunale di Reggio Calabria
Prima Sezione Civile- Ufficio Fallimenti

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

R.G. n. 36-1/2023

IL GIUDICE DELEGATO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2023;

considerato che dall'esame della documentazione in atti sono emerse criticità in ordine a diversi profili;

§ In ordine alla meritevolezza, ed al *quantum* messo a disposizione del piano

Considerato che:

- dalla documentazione in atti (ed in particolare dalla Movimentazione Postepay Evolution n. 5333171150396808 intestata al sig. [REDACTED] e concernente l'arco temporale che va dal 25/01/2022 al 31/01/2023) emerge che una quota non trascurabile delle spese mensili sostenute dai ricorrenti è connessa all'acquisto di beni/servizi non rientranti tra quelli di prima necessità;
- a titolo esemplificativo nel solo mese **di maggio 2022** il nucleo familiare ha speso per ristoranti, bar, tavole calde e pasticcerie euro 231,00 circa, mentre per il mese di **giugno 2022**, euro 262,00;
- tra il **28 giugno 2022 ed l' 8 luglio 2022** il nucleo familiare ha speso 480,00 euro circa tra pizzerie, bar, outlet, fast food, lidi e ristoranti;
- anche nel mese di **gennaio 2023** - nelle more della decisione sull'omologa del piano - l'importo sostenuto per spese voluttuarie è di circa 255,33 euro;
- dette spese risultano sostenute mensilmente in modo sistematico;
- l'importo mensile di tali spese voluttuarie, in media, è di circa 250,00 euro;
- risultano, inoltre, dalla documentazione in atti numerosi prelievi di danaro eseguiti a breve distanza tra loro e di importo talvolta elevato che non trovano giustificazione nella documentazione in atti;

- a titolo esemplificativo nel solo mese di marzo 2022 tra il giorno 23 ed il giorno 29 (in meno di una settimana) risultano prelevati euro 360,00 mentre nel mese di **aprile** tra il 10 ed il 20 risultano prelevati oltre 700,00 euro;
- **i redditi mensili della famiglia sono pari ad euro 2.169,00 ai quali si aggiunge quanto percepisce la sig.ra [REDACTED] a titolo di NASPI;**

ritenuto che tali spese (per ristoranti, bar, tavole calde, pasticcerie e outlet ecc.)

- ✓ appaiono sproporzionate rispetto al reddito mensile familiare dei ricorrenti ed alla situazione di asserito sovraindebitamento;
- ✓ sottraggono risorse utili al ceto creditorio che subisce una falcidia notevole (di poco inferiore all'80%);
- ✓ aggravano il vaglio di meritevolezza;

ritenuto pertanto che tali spese vadano messe a disposizione del ceto creditorio;

ritenuto, dunque, che ai fini dell'eventuale omologa vada sensibilmente incrementato l'importo messo a disposizione del piano (ad es. riducendo della metà quelle mensili concernenti abbigliamento e calzature quantificate in euro 160,00 ed espungendo quelle genericamente indicate come "altri beni o servizi" di euro 89,00);

**

§ quanto alle sorti del tfr

considerato che i debitori non hanno adeguatamente illustrato la ragione per cui il **TFR** percepito dalla sig.ra [REDACTED] nel 2016 (pari ad uro 3.264,88) e nel 2018 (pari ad euro 2.351,44) non sia stato neppure in parte destinato all'adempimento dei debiti pregressi (limitandosi i ricorrenti a dichiarare che quanto percepito è stato destinato "al soddisfacimento dei bisogni della famiglia") né hanno documentato la tipologia di spese sostenute con quell'importo;

ritenuto, dunque, che si rende necessario ai fini dell'eventuale omologa che i ricorrenti chiariscano in modo analitico le sorti di tali somme al fine di agevolare il vaglio di meritevolezza;

**

Quanto alla prededuzione

considerato che si ravvisa una sproporzione nel quantum dei compensi richiesti dal legale dei ricorrenti (tale compenso, addirittura superiore a quello dell'OCC, oltre a

non rinvenire alcun addentellato normativo è potenzialmente idoneo a sottrarre risorse che i ricorrenti dovrebbero diligentemente mettere a disposizione dei creditori anteriori al deposito del ricorso; più precisamente appare incongruo che il debitore si avvalga di una figura professionale, non necessaria per legge come risulta dall'art. 68 co. 1 CCII, remunerandola in una misura superiore a quanto percepito dall'OCC che è organo necessario della procedura);

considerato che l'importo complessivo della prededuzione (4.3977,00 + 4.805,00) supera il 20% del totale che i debitori mettono a disposizione del ceto creditorio (40.012,23);

considerato che il maturare di una prededuzione così elevata rischia di eludere l'intento del legislatore che è quello di garantire il *fresh start* del debitore gravandolo di nuovi debiti;

ritenuto che l'esigenza del professionista che assiste i ricorrenti a veder remunerata la propria attività va bilanciato con l'esigenza di agevolare il reinserimento del debitore nel tessuto economico;

ritenuto che nel caso di specie il compenso del legale vada determinato applicando lo scaglione compreso tra 26.000,00 ed euro 52.000,00 ed applicando la competenza "volontaria giurisdizione" in una misura non eccedente quella ricompresa tra i minimi e i medi tariffari di legge (tenuto conto che nel caso di specie, non sono sorte contestazioni ad opera del ceto creditorio e non vengono in rilievo questioni giuridiche di particolare complessità);

**

§ quanto ai compensi dell'OCC

ritenuto, in ossequio al dettato di cui all'art. 72 CCII, **che** all'interno del piano debba prevedersi che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano;

ritenuto che tale previsione non intacca la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC.

TANTO PREMESSO

RINVIA alla data del 27.02.2024 ore 11:00 al fine di instaurare il contraddittorio sui punti di cui in parte motiva e consentire alle parti di depositare le integrazioni richieste/rimodulare in aumento il *quantum* offerto al ceto creditorio.

